



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00227/16

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2016, presentato, in data 4 maggio 2016, dall'APD Leonfortese contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società SSD Città di Scordia per l'impugnazione del C.U. n. 108/CFA del 18 aprile 2016, adottato dalla Corte Federale d'Appello FIGC – IV Sezione, che, in accoglimento del ricorso per revocazione proposto dalla società SSD Città di Scordia, ha annullato la decisione della Corte Sportiva d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 083/CSA, la quale ultima, in riferimento alla gara Leonfortese/Città di Scordia del 6 settembre 2015, aveva ripristinato il risultato maturato sul campo in favore della Leonfortese, annullando la decisione del giudice sportivo di primo grado

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara ammissibile l'intervento della Società ASD US Agropoli.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 maggio 2016.

IL PRESIDENTE  
F.to Franco Frattini

IL RELATORE  
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma in data 24 maggio 2016.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face